

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPRE, CIPELLINI, SIGNORI, FERRALASCO, DALLE MURA, FINESSI, CATELLANI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

Aumento dei sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e passaggio delle competenze, dei diritti e dei doveri dei consorzi dei comuni destinatari di tali sovracanonici alle comunità montane costituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle leggi regionali di attuazione

ONOREVOLI SENATORI. — Una revisione dei compiti dei consorzi costituiti tra i comuni di una stessa provincia compresi nel bacino imbrifero montano (BIM), a norma della legge n. 959, era stata richiesta col voto del 3 maggio 1968 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), relativo alla riforma della legislazione sulla montagna, voto che è stato tenuto presente nella stesura della nuova legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Durante il dibattito parlamentare per l'approvazione della legge n. 1102 e ancor prima da più parti in convegni e incontri di amministratori comunali montani era stata richiesta l'abolizione dei consorzi BIM e dei consorzi di bonifica montana allo scopo di accentrare nella comunità montana, unico

nuovo ente da costituirsi in tutto il territorio montano, tutte le competenze in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio stesso.

Ricordiamo a tale proposito che la proposta di legge per la montagna Longo e altri proponeva l'abolizione dei consorzi di bonifica e dei consorzi BIM, mentre la proposta Bianco ed altri proponeva l'attribuzione alla comunità montana dei compiti di programmazione e ai consorzi la progettazione tecnica e l'esecuzione delle opere. Il testo della legge n. 1102, in effetti, determina all'articolo 5 che « al piano di sviluppo economico-sociale della zona... debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità »; e stabilisce all'articolo 6 che « la

realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla comunità montana», la quale « predispone, coordina, attua i programmi di intervento ». La stessa comunità « può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale » (articolo 6).

Le leggi regionali di attuazione della legge n. 1102 hanno confermato ed accentuato tale impostazione di fondo che riconosce nella comunità montana l'ente programmatore e gestore del territorio. Essendo stata demandata la materia della bonifica e delle foreste alle Regioni, alcune di esse hanno legiferato e altre hanno in corso di esame proposte in tale senso.

La regione Lombardia, ad esempio, con legge approvata il 26 marzo 1975 ha ridelimitato i comprensori di bonifica montana per farli coincidere con le zone omogenee nelle quali sono state costituite le comunità montane, affidando alle stesse le funzioni di consorzio di bonifica, finora esercitate dai consigli di valle o dai consorzi BIM. La regione Piemonte, nella quale già numerose comunità montane esercitano le funzioni di consorzio di bonifica, ha in corso di approvazione una legge per sciogliere i 7 consorzi di bonifica montana esistenti e trasferire le loro funzioni alle comunità montane.

La regione Emilia-Romagna sta discutendo una proposta di legge che regolamenta su nuove basi i consorzi di bonifica montana ed affida tutte le competenze programmatiche, anche per la redazione dei piani generali di bonifica montana, alla comunità montana.

La legge regionale 3 maggio 1973, n. 16, del Lazio ha soppresso le aziende speciali consorziali per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni, affidando tali funzioni alle comunità montane, le quali assorbiranno il relativo personale. Analoga legge (30 maggio 1973, n. 11) è stata approvata dalla regione Molise.

La legge n. 1102 afferma anche che « la classifica dei territori montani » — nei quali si è successivamente dato vita alle comunità montane — « sarà valida a qualsiasi effetto

di legge e di regolamento ». Ma tale affermazione non ha ancora trovato piena applicazione nella delimitazione dei comprensori BIM, che per essere comprensori di bacini « montani » dovrebbero comprendere tutto il territorio montano inerente ciascun bacino idrografico.

In materia di bacini imbriferi montani si è avuta una legge nella provincia autonoma di Trento (7 dicembre 1973, n. 62). Tale legge stabilisce che la comunità montana (le cui funzioni sono state assunte dai preesistenti comprensori) « può essere delegata da consorzi di bacino imbrifero montano alla gestione di servizi e alla realizzazione di opere pubbliche con i sovracanonici idroelettrici ad essi spettanti e devoluti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 ».

Spicca fra tutte la soluzione proposta dalla legge recentemente approvata dalla regione Lombardia, che mantiene ai BIM la funzione di ente esattore dei sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con l'obbligo di ripartire nel proprio bilancio il fondo comune fra le comunità montane, destinandolo al finanziamento di interventi ed opere indicati dalla comunità montana stessa tra quelli compresi nei loro piani di sviluppo e programmi annuali. I consorzi BIM rimarrebbero in vita come enti esattori e come enti esecutori. Di più evidentemente il legislatore regionale non poteva innovare, essendo la materia di competenza nazionale. E infatti il consiglio regionale accompagnava l'approvazione della legge con il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio regionale lombardo, nel momento in cui approva la legge regionale sui consorzi BIM, diretta a regolamentare i rapporti fra le comunità montane ed i BIM, per garantire il rispetto dei piani zionali di sviluppo socio-economico nell'utilizzo dei fondi gestiti dai consorzi BIM, come dispone la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, considerato: che le finalità volute dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con l'istituzione dei consorzi BIM e consistenti nell'impiegare i fondi provenienti dai sovracanonici idroelettrici "a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni" si sovrappongono con quelle

volute dalla legge n. 1102 istitutiva della comunità montana; che si rende pertanto necessaria l'eliminazione di tali sovrapposizioni ai fini di consentire alle comunità montane una programmazione globale, economicità di gestione, semplificazione di procedure e la salvaguardia delle loro funzioni e competenze,

fa voti affinché con legge nazionale venga, congiuntamente all'aggiornamento dei sovracani idroelettrici, risolto il problema del superamento dei consorzi BIM, mediante il loro scioglimento e passaggio delle relative funzioni alle comunità montane ».

Appare quindi più che opportuno l'adeguamento delle norme della legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla nuova realtà della montagna dopo l'avvenuta costituzione delle comunità montane.

Riprendendo dunque la proposta del citato documento del CNEL per « definire meglio i compiti e le funzioni dei consorzi BIM ai fini di evitare interferenze con l'attività dei consorzi e degli enti di sviluppo esercitanti funzioni di bonifica montana e di assicurare il necessario coordinamento da parte delle comunità montane », si propone ora di unificare le strutture e le sedi di programmazione e di intervento riconducendo il tutto al nuovo ente creato in base alla legge n. 1102.

Il quesito che ci si è posto era se fosse necessario addivenire a uno scioglimento dei consorzi BIM con delibere dei comuni, per poi consentire autonomamente agli stessi di riaffidare alle comunità montane la gestione dei fondi dei sovracani, oppure di tenere conto che il nuovo assetto istituzionale della montagna richieda obbligatoriamente tale passaggio.

La conclusione a cui i proponenti sono giunti è che i consorzi BIM siano ormai diventati una sovrastruttura non più idonea per i compiti che la legge assegnava loro ed una inutile duplicazione. Conseguentemente si è ritenuto che si debba dar luogo allo scioglimento dei consorzi BIM e all'assunzione da parte delle comunità montane della competenza ad amministrare i fondi dei so-

vracani. Non si può certamente sollevare eccezioni o dubbi circa un mancato rispetto delle autonomie comunali, perchè i sovracani idroelettrici a favore dei comuni sono stati previsti dalla legge per essere spesi « a favore del progresso economico e sociale della popolazione » che si realizza attraverso la comunità montana.

Se esiste coincidenza di territorio fra il consorzio e la comunità, il trasferimento avverrà ai sensi di legge, entro il termine di 30 giorni.

Se non esiste questa coincidenza, compiti diritti e obblighi sono attribuiti alle singole comunità in base all'appartenenza a ciascun comune interessato. Qualora non venga raggiunto un accordo fra le comunità, decide su ricorso il presidente della giunta regionale territorialmente competente o, se le comunità appartengono a più regioni, il ministro dei lavori pubblici.

Nel recente volume di G. Piazzoni, *Economia montana: la nuova legislazione statale e regionale*, si ricorda che i comuni montani compresi nei BIM sono in totale circa 2.800, rispetto ai 4.021 comuni montani dell'intero territorio nazionale, oltre a circa 600 comuni non montani e in gran parte rivieraschi di impianti idroelettrici. Questi ultimi comuni, se rivieraschi, godono anche del sovracane specifico stabilito dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, in lire 800 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa. Solo 1.800 comuni montani, dei predetti 2.800, sono raggruppati nei 68 consorzi BIM provinciali costituiti, ai sensi della legge n. 959, soprattutto nelle regioni alpine.

Il gettito annuo dei sovracani per la legge n. 959 è di circa 5,5 miliardi — pari a lire 1.300 per chilowatt di potenza nominale concessa — mentre il gettito dei sovracani per i comuni rivieraschi è di circa 3,2 miliardi, pari ad un importo variabile dal 60 al 70 per cento dell'importo massimo di lire 800 per chilowatt. I comuni rivieraschi di impianti, compresi quelli ubicati in territorio montano, sono circa 2.000. Una aliquota del gettito per i territori rivieraschi è di spettanza delle amministrazioni provinciali.

Le comunità montane costituite e in corso di costituzione sono 321, cui si aggiungeranno

altre 29 comunità nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Sardegna, le quali devono ancora approvare la legge di attuazione della normativa della legge n. 1102.

I finanziamenti assegnati dal CIPE tramite le Regioni alle comunità montane nel triennio 1972-74 ammontano a 86 miliardi di lire, ma recentemente è stata approvata una legge di rifinanziamento della legge n. 1102 con 180 miliardi per il triennio 1975-1977.

Sulla base dei dati ISTAT che attestano che il costo della vita dal 1953 (epoca di emanazione della legge n. 959) al 1974 è raddoppiato, si propone (articolo 3) il raddoppio dell'importo del sovracanone, cioè da lire 1.300 a 2.600, per chilowatt di potenza concessa. Si tenga conto del fatto che nel periodo 1953-1974 il prezzo medio dell'energia elettrica è più che raddoppiato. Parimenti dovranno essere rivalutati i sovracanismi previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, il cui importo massimo fissato dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sempre in base ai dati ISTAT, rimane stabilito in lire 1.500 per chilowatt di potenza nominale concessa (articolo 4).

Il disegno di legge prevede (articolo 3) la revisione delle concessioni in atto allo scopo di aggiornare l'entità all'effettiva capacità produttiva degli impianti e quindi farne beneficiare in giusta misura i territori montani.

Si propone anche (articolo 5) che analogo importo venga versato per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, trattandosi di norma non espressamente prevista all'epoca dell'approvazione del testo unico sulle acque ed impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775, ma che attualmente interessa alcuni impianti, anche di notevole portata produttiva, realizzati dall'Enel, come nel caso dell'impianto al lago Delio (Macagno-Varese) della capacità di un milione di chilowatt che utilizza le acque del lago Maggiore.

Le motivazioni, che hanno indotto i proponenti del presente disegno di legge, sono ampiamente condivise da numerosi amministratori di comuni e comunità montane e dalle stesse Regioni, per cui confidiamo nella sua sollecita approvazione quale naturale completamento della fondamentale legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per lo sviluppo della montagna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I consorzi di comuni previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il cui territorio sia totalmente compreso nell'ambito di una comunità montana costituita ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e leggi regionali conseguenti, sono sciolti a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. I compiti, i diritti e gli obblighi di loro competenza sono di diritto trasferiti alla comunità montana, il cui presidente assume le funzioni di liquidatore delle gestioni passate e in corso per qualunque operazione maturata sino al giorno dello scioglimento.

Si considerano totalmente compresi nell'ambito della comunità montana anche quei comuni che appartengono al consorzio di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e che facciano parte della comunità per parte soltanto del territorio comunale.

I consorzi di comuni, il cui territorio di competenza ricada nell'ambito di più comunità montane, sono parimenti sciolti secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi ed i compiti, i diritti e gli obblighi sono attribuiti alle singole comunità montane in base all'appartenenza di ciascun comune interessato. Il presidente della comunità montana, cui appartiene la maggior parte dei comuni compresi nel consorzio, assume le funzioni di liquidatore per i compiti fissati al primo comma. In caso di conflitto sull'attribuzione di diritti, obblighi e competenze, qualora non venga raggiunto un accordo fra le comunità ed i comuni interessati, decide su ricorso il presidente della giunta regionale territorialmente competente, con proprio decreto, sentita la giunta regionale. Qualora il conflitto interessi comuni o comunità montane appartenenti a più regioni, decide il Ministro dei lavori pubblici.

Sono parimenti sciolti, con le modalità e secondo i termini di cui al presente articolo,

i consorzi che comprendono insieme comuni inclusi e non inclusi nelle comunità montane. Questi ultimi possono ricostituirsi in consorzio, previa liquidazione delle competenze ai comuni già consorziati e che ne vengono esclusi in quanto appartenenti a comunità montane. I comuni montani che beneficiano delle provvidenze di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche e integrazioni, e che non sono costituiti in consorzio, possono delegare alle comunità montane, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'introito e la gestione dei sovracanonici. Se la delega viene data dalla metà più uno dei comuni interessati compresi nella comunità, essa diviene vincolante anche per gli altri comuni.

Art. 2.

Le comunità montane, che subentrano nelle attribuzioni dei consorzi o dei singoli comuni in base alle disposizioni della presente legge, sono tenute a rispettare la destinazione dell'utilizzazione dei fondi che sia già stata disposta dagli enti cui subentrano. Nella utilizzazione successiva i predetti fondi dovranno essere destinati, nel rispetto e nell'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane o dei programmi di intervento comunque deliberati, a vantaggio e nell'interesse esclusivo dei comuni, tenendo conto dei diritti degli stessi in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici e agli altri criteri seguiti dal Ministero dei lavori pubblici per ripartire i sovracanonici fra i comuni e i consorzi di diverse province compresi in un bacino.

Art. 3.

L'ammontare del sovracanone stabilito dall'articolo 1, comma ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è elevato a lire 2.600 per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla verifica delle concessioni

in atto nei territori compresi nei bacini imbriferi montani. La verifica avrà luogo con le procedure stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Le notifiche ivi previste dovranno essere effettuate anche alle comunità montane territorialmente interessate, le quali potranno presentare osservazioni.

Art. 4.

L'importo massimo dei sovracanonici previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni è elevato a lire 1.500 per chilowatt di potenza nominale media concessa.

Art. 5.

A partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio che utilizzino acque comprese nel territorio di bacini imbriferi montani delimitati ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono assoggettati ai sovracanonici previsti dalla legge stessa, nella misura stabilita dal precedente articolo. I titolari di tali impianti sono tenuti a farne denuncia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.